

**TRIBUNALE DI SONDRIO**  
**GIUDICE DEL LAVORO**  
**RICORSO EX ART. 414 C.P.C.**

**e contestuale richiesta di provvedimento d'urgenza ex art. 700 c.p.c.**

**e con richiesta di autorizzazione alla notifica ex art. 151 c.p.c. ai controinteressati  
mediante pubblicazione sul sito MIUR**

**La sig.ra Eleonora Dimatteo chiede al Giudice di emettere un provvedimento d'urgenza ai sensi dell'art. 700 c.p.c., stante il grave e irreparabile pregiudizio derivante dall'esclusione della graduatoria permanente ATA 24 mesi disposta dall'Ufficio Scolastico Territoriale di Sondrio con i decreti prot. n. 4961 del 12 agosto 2022, prot. n. 5012 del 17 agosto 2022 e prot. n. 5139 del 23 agosto 2022, nonché dall'esclusione della stessa dalle graduatorie di Circolo e di Istituto di terza fascia personale ATA per il triennio 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024, formatesi all'esito della procedura concorsuale di aggiornamento indetta con DM n. 50 del 3 marzo 2021 relativa alle graduatorie costituitesi all'esito della procedura concorsuale indetta con D.M. 30 agosto 2017, n. 640.**

\*

Nell'interesse della sig.ra **ELEONORA DI MATTEO**, nata a Rotondella (MT) il 10 maggio 1961, c.f. DMTLNR61E50H591L, residente in 23013 Cosio Valtellino (SO), via Maggiore n. 52, rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppe Schenatti (c.f. SCHGPP72B03I829B; PEC giuseppe.schenatti@milano.pecavocati.it; fax 0249670378) ed elettivamente domiciliata presso lo studio dello stesso in 20135 Milano, via Marco Greppi n. 10, il tutto come da procura alle liti allegata al presente ricorso,

**contro**

**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE** (d'ora innanzi anche semplicemente *il Ministero*), c.f. 80185250588, in persona del Ministro *pro tempore*, con sede in 00153 Roma, viale Trastevere n. 76/A, PEC urp@postacert.istruzione.it - dgpersonalescuola@postacert.istruzione.it,

**e**

**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE - UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA**, c.f. 97254200153, in persona del Dirigente *pro tempore*, con sede in 20139 Milano, via Polesine n. 13, PEC drlo@postacert.istruzione.it,



e

**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE - UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA - AMBITO TERRITORIALE DI SONDRIO**, c.f. 80000360141, in persona del Dirigente *pro tempore*, con sede in 23100 Sondrio, via C. Donegani n. 5, PEC [uspso@postacert.istruzione.it](mailto:uspso@postacert.istruzione.it),

e

**ISTITUTO COMPRENSIVO DI COSIO VALTELLINO**, c.f. 91007460149, in persona del Dirigente *pro tempore*, con sede in 23013 Cosio Valtellino (SO), via P.L. Nervi n. 1, PEC [soic81100r@pec.istruzione.it](mailto:soic81100r@pec.istruzione.it),

tutti i convenuti rappresentati e difesi *ex lege* dall'Avvocatura distrettuale dello Stato ed domiciliati *ex lege* presso la sede della stessa in 20122 Milano, via Freguglia n. 1, PEC [ads.mi@mailcert.avvocaturastato.it](mailto:ads.mi@mailcert.avvocaturastato.it),

**nonché**

eventualmente, nei confronti di tutti i soggetti inseriti nella vigente graduatoria permanente personale ATA dell'USR Lombardia, AT di Sondrio, valide per gli anni 2022/2023 nonché di tutti i soggetti inseriti nelle vigenti graduatorie di Circolo e di Istituto di terza fascia ATA, dell'USR Lombardia, AT di Sondrio, valide per gli anni 2021/2024, i quali subirebbero un pregiudizio dall'accoglimento del presente ricorso.

\*\*\*

**FATTO**

**L'inserimento della ricorrente nella terza fascia delle graduatorie di Circolo e di Istituto**

- 1) Con D.M. n. 640 del 30 agosto 2017 è stata indetta la procedura di costituzione delle graduatorie di Circolo e d'Istituto di terza fascia del personale ATA (v. **doc. 1**: D.M. n. 640/2017). Con successivo D.M. n. 947 del 1° dicembre 2017, è stata prorogata la validità delle graduatorie 2014/2017 anche per l'anno scolastico 2017/18, così che le nuove graduatorie di cui al D.M. n. 640 citato hanno avuto validità per il triennio 2018/19 - 2019/20 - 2020/21 (v. **doc. 2**: D.M. n. 947/2017).
- 2) In data 6 ottobre 2017, in forza dei DD.MM. citati al punto che precede, la ricorrente ha presentato domanda di inserimento nelle graduatorie di terza fascia relative al profilo professionale di collaboratore scolastico (v. **doc. 3**: domanda di inserimento graduatorie di terza fascia 2017).



- 3) La domanda è stata presentata all'Istituto Comprensivo Cosio Valtellino, il cui Dirigente era deputato alla formulazione delle graduatorie ai sensi dell'art. 1.3 del D.M. n. 640/2017 (*"Le graduatorie di circolo e di istituto di terza fascia sono formulate a cura del Dirigente dell'istituzione scolastica destinataria della domanda"*). Come consentito dallo stesso bando, contestualmente la sig.ra Dimatteo ha indicato le istituzioni scolastiche presso le quali aspirava a svolgere supplenze temporanee (v. art. 6, in particolare art. 6.3, D.M. n. 640/2017).
- 4) La sig.ra Dimatteo, quindi, a far data dal 5 settembre 2018 è stata inserita (con un punteggio di 9,10) nelle graduatorie di Circolo ed Istituto di terza fascia delle istituzioni scolastiche indicate nel modello D3 allegato alla domanda di inserimento (la ricorrente non è in possesso del Modello D3, si producono, ad ogni modo, alcune graduatorie in cui la ricorrente è stata inserita; v. **doc. 4a**: graduatorie di III fascia istituto A. De Simoni - M. Quadrio (anno 2018); **doc. 4b**: graduatorie di III fascia I.C. Traona (anno 2018); **doc. 4c**: graduatorie di III fascia I.C. 2 Damiani di Morbegno (anno 2018); **doc. 4d**: graduatorie di III fascia I.C. Bertacchi – Chiavenna (anno 2018); **doc. 4e**: graduatorie di III fascia I.C. di Cosio Valtellino (anno 2018); **doc. 4f**: graduatorie di III fascia I.S. Saraceno Romegialli (anno 2018).
- 5) Con D.M. n. 50 del 3 marzo 2021 è stata indetta la procedura di aggiornamento delle graduatorie di Circolo e di Istituto di terza fascia del personale ATA - triennio scolastico 2021-24 (v. **doc. 5**: D.M. n. 50/2021).
- 6) Il 9 aprile 2021, in forza del D.M. citato al punto precedente, la sig.ra Dimatteo ha presentato, sempre all'Istituto Comprensivo Cosio Valtellino individuato come destinatario, domanda di aggiornamento delle graduatorie di terza fascia (v. **doc. 6**: domanda di aggiornamento graduatorie 2021).
- 7) Gli istituti scolastici indicati dalla sig.ra Dimatteo nella domanda di cui al punto precedente sono stati i seguenti:
- I.C. "G. Fumasoni" - Berbenno di Valtellina, con sede in 23010 Berbenno di Valtellina (SO), via C. Valorsa n. 70;
  - I.C. Bertacchi - Chiavenna, con sede in 23022 Chiavenna (SO), piazza Don Pietro Bormetti n. 3;
  - I.C. Garibaldi - Chiavenna, con sede in 23022 Chiavenna (SO), via Ugo Cerletti n. 8;
  - I.C. di Cosio Valtellino, con sede in 23013 Cosio Valtellino (SO), via P.L. Nervi n. 1;
  - I.C. di Traona, con sede in 23019 Traona (SO), via Aldo Moro n. 6;
  - I.C. di Delebio, con sede in 23014 Delebio (SO), via Don G. Bosco n. 5;



- I.C. “Gavazzeni” - Talamona, con sede in 23018 Talamona (SO), via Combattenti e Reduci n. 70;
  - I.C. Vanoni Ardenno, con in 23011 Ardenno (SO), via Libertà n. 2;
  - I.C. di Novate Mezzola, con sede in 23025 Novate Mezzola (SO), via Ligoncio n. 184;
  - I.C. 1 “Spini Vanoni” - Morbegno con sede in 23017 Morbegno (SO), viale Ambrosetti n. 34;
  - I.C. di Tirano, con sede in 23037 Tirano (SO), via Pedrotti n. 17;
  - I.C. di Sondrio - “Centro”, con sede in 23100 Sondrio, via Colombaro n. 8;
  - I.C. Sondrio - “Paesi Retici”, con sede in 23100 Sondrio, via Lucchinetti n. 3;
  - I.C. Sondrio - “Paesi Orobici”, con sede in 23100 Sondrio, via D. Gianoli n. 16;
  - I.C. 2 “Damiani” di Morbegno, con sede in 23017 Morbegno (SO), via Prati Grassi n. 76;
  - I.I.S. Leonardo Da Vinci, con sede in 23022 Chiavenna (SO), via Bottonera n. 21;
  - I.I.S. Balilla Pinchetti, con sede in 23037 Tirano (SO), via Monte Padrio n. 12;
  - I.S. Saraceno Romegialli, con sede in 23017 Morbegno (SO), via per San Marco n. 3;
  - CPIA 1 Sondrio, con sede in 23017 Morbegno (SO), via Fiume n. 4;
  - Liceo P. Nervi - G. Ferrari, con sede in 23017 Morbegno (SO), piazza S. Antonio n. 9;
  - Istituto Professionale Crotto Caurga, con sede in 23022 Chiavenna (SO), via Molinanca n. 57;
  - Istituto Tecnico A. De Simoni - M. Quadrio, con sede in 23100 Sondrio, via Tonale n. 14;
  - Istituto Tecnico Tecnologico Enea Mattei, con sede in 23100 Sondrio, via Tirano n. 53;
  - Convitto nazionale G. Piazzzi, con sede in 23100 Sondrio, Salita Schenardi n. 6 (v. ancora doc. 6).
- 8) A seguito di detta domanda - sulla base di titoli posseduti e servizi svolti - la sig.ra Dimatteo è stata inserita (con un punteggio di 15,10) nelle graduatorie di terza fascia degli istituti indicati nella domanda di aggiornamento (v. **doc. 7a**: posizione nelle graduatorie definitive di istituto del 2020; **doc. 7b**: graduatorie di III fascia I.C. Traona (anno 2021); **doc. 7c**: graduatorie di III fascia I.S. Saraceno Romegialli (anno 2020); **doc. 7d**: graduatorie di III fascia I.C. 2 Damiani di Morbegno (anno 2021); **doc. 7e**: graduatorie di III fascia I.C. di Cosio Valtellino (anno 2021); **doc. 7f**: graduatorie di III fascia I.C. Vanoni Ardenno (anno 2021); **doc. 7g**: graduatorie di III fascia I.C. di Delebio (anno 2021); **doc. 7h**: graduatorie di III fascia I.C. Spini Vanoni di Morbegno (anno 2021)).

\*

**L’inserimento della ricorrente nella graduatoria provinciale permanente ATA 24 mesi.**



- 9) Il 16 maggio 2022 la ricorrente ha presentato per la prima volta - con modalità di accesso A (cioè con dichiarazione di essere in servizio a tempo determinato, in qualità di Collaboratore scolastico o profilo superiore) - la domanda di inserimento nella graduatoria provinciale permanente ATA 24 mesi per l'anno scolastico 2021/22 - Graduatorie a.s. 2022/2023. La procedura concorsuale è stata indetta con provvedimento del Direttore Generale dell'USR Lombardia, prot. n. 821 del 22 aprile 2022 (v. **doc. 8**: bando di concorso personale ATA 24 mesi; v. **doc. 9**: domanda di inserimento nella graduatoria permanente ATA 24 mesi;).
- 10) Nella domanda di cui al punto che precede la sig.ra Dimatteo ha dichiarato i seguenti titoli di accesso:
- diploma di licenza media inferiore conseguito il 15 giugno 1976 con votazione di 7/10 (v. **doc. 10**: diploma di licenza media);
  - diploma e/o attestato di “*operatrice office automation*” conseguito il 21 luglio del 1999 presso l'istituto CO.RI.VAL.S.C.R.L. (v. **doc. 11**: attestato Operatrice Office Automation);
  - diploma e/o attestato di “*ausiliario socio assistenziale*” conseguito il 29 giugno del 2000 presso la Fondazione ENAIP Lombardia con sede in Morbegno (SO) (v. **doc. 12**: attestato ASA).
- 11) Nella stessa domanda la sig.ra Dimatteo ha dichiarato di aver prestato servizio in qualità di collaboratrice scolastica:
- per i periodi dal 1° novembre 1988 al 16 giugno 1989, dal 1° settembre 1989 al 30 giugno 1990, dal 1° settembre 1990 al 31 agosto 1991, dal 1° settembre 1991 al 31 agosto 1992, dal 1° settembre 1992 al 31 agosto 1993 e dal 1° settembre 1993 al 30 giugno 1994 presso la scuola materna di Regoledo di Cosio, con sede in Regoledo di Cosio (SO), via Roma n. 35 (v. **doc. 13**: estratto contributivo Dimatteo);
  - dall'11 gennaio 1999 all'8 agosto 1999 presso la scuola elementare di Cosio Valtellino, con sede in Cosio Valtellino (SO), via Roma n. 35;
  - dal 15 marzo 2019 all'8 giugno del 2019 presso l'I.I.S. B. Pinchetti di Tirano, con sede in Tirano (SO) via Monte Padrio n. 12;
  - dal 23 ottobre 2019 al 27 febbraio 2020 presso l'I.C. 2 Damiani di Morbegno, con sede in Morbegno (SO), via Prati Grassi n. 76 (v. **doc. 14**: I.C. Damiani - lettera di assunzione e successive proroghe);



- dal 17 settembre 2020 al 29 maggio 2021 e dal 30 maggio 2021 all'8 giugno 2021 presso l'I.S. Saraceno-Romegialli di Morbegno, con sede in Morbegno (SO), via per San Marco n. 3 (v. **doc. 15**: I.S. Saraceno-Romegialli - contratti di lavoro);
- dal 13 settembre 2021 al 17 settembre 2021 presso l'I.C. di Delebio, con sede in Delebio (SO), via Don Bosco n. 5; (v. **doc. 16**: I.C. di Delebio - contratto di lavoro);
- dal 20 settembre 2021 al 18 maggio 2022 presso l'I.C. Cosio Valtellino, con sede in Cosio Valtellino (SO), via Nervi n. 1 (v. **doc. 17**: I.C. Cosio Valtellino - contratto di lavoro).

12) Nella stessa domanda la sig.ra Dimatteo, spuntando la relativa casella precompilata, ha dichiarato *“di non aver riportato condanne penali”* (v. ancora doc. 9).

13) Con decreto prot. n. 4306 del 19 luglio 2022, l'Ufficio Scolastico Provinciale di Sondrio, in persona del dirigente *pro tempore* Fabio Molinari, ha approvato in via provvisoria le graduatorie provinciali permanenti, nelle quali la signora Eleonora Dimatteo è stata collocata alla posizione n. 2 con punteggio di 31,50 (v. **doc. 18**: graduatoria provinciale provvisoria personale ATA 24 mesi).

14) L'inserimento nella graduatoria permanente ha comportato la cancellazione automatica della sig.ra Dimatteo da tutte le graduatorie di terza fascia relative al profilo professionale di collaboratore scolastico in cui la stessa era inserita. La cancellazione è avvenuta in virtù di quanto disposto dall'art. 1, comma 6, D.M. n. 50/2021 (v. ancora doc. 5), che così prevede: *“Coloro che conseguono, per il medesimo profilo professionale, l'inserimento nelle graduatorie permanenti per le assunzioni a tempo indeterminato e/o nella correlata prima fascia delle graduatorie di circolo e di istituto, sono cancellati dalla corrispondente terza fascia delle graduatorie di circolo e di istituto in cui siano già inseriti”*.

\*

### **La successiva esclusione della ricorrente dalla graduatoria provinciale permanente ATA 24 mesi.**

15) Ai fini di accertare la veridicità delle dichiarazioni rese nella domanda di inserimento in graduatoria permanente, l'Ufficio Scolastico Provinciale di Sondrio ha acquisito il certificato dei carichi pendenti e il certificato del Casellario Giudiziale della sig.ra Dimatteo. Da quest'ultimo sono risultate a carico della ricorrente due condanne penali per furto (ex art. 624 c.p.). Le condanne sono state inflitte alla lavoratrice con due decreti



penali: il primo datato 28 maggio 2001 e il secondo datato 10 novembre 2002 (v. **doc. 19**: certificato del Casellario Giudiziale e certificato carichi pendenti).

16) A seguito degli accertamenti svolti, l'Ufficio Scolastico Provinciale di Sondrio, con decreto prot. n. 4961 emesso il 12 agosto 2022, ha così deliberato:

*“**VISTA** la dichiarazione resa dalla signora DIMATTEO ELEONORA all’atto della compilazione del modulo di domanda di non aver riportato condanne penali; **VISTO** il certificato del Casellario Giudiziale n. 4374797/2022/R del 03/08/2022, ricevuto a riscontro della richiesta di accertamento di veridicità delle dichiarazioni trasmessa da questo Ufficio e acquisito al protocollo informatico al n. 4614 del 03/08/2022, da cui risulta che la signora DIMATTEO ELEONORA ha riportato due condanne penali; **CONSIDERATO** che la compilazione del modulo di domanda avviene secondo le disposizioni previste dal DPR n. 445 del 28/12/2000, per cui i dati resi dall’aspirante assumono il valore di dichiarazioni sostitutive di certificazione rese ai sensi dell’art. 76, con conseguenze amministrative e penali per l’aspirante che rilasci dichiarazioni non corrispondenti a verità; **VISTO** il DPR n. 445 del 28/12/2000, con particolare riferimento agli artt. 75 e 76;”* ha escluso la sig.ra Dimatteo dalla procedura concorsuale (v. **doc. 20**: decreto di esclusione sig.ra Dimatteo).

17) Il provvedimento di esclusione è stato notificato a mezzo PEC dall'UST di Sondrio all'indirizzo di posta elettronica ordinaria della sig.ra Dimatteo (v. **doc. 21**: comunicazione a mezzo PEC UST Sondrio).

18) Con decreto prot. n. 5012 del 17 agosto del 2022, l'Ufficio Scolastico Provinciale di Sondrio ha approvato le graduatorie provinciali permanenti e definitive del concorso, escludendo la sig.ra Dimatteo (v. **doc. 22**: decreto prot. n. 5012-2022 UST Sondrio).

19) Con successivo decreto prot. n. 5139 del 23 agosto 2022, l'Ufficio Scolastico Provinciale di Sondrio - in *“parziale rettifica delle graduatorie provinciali permanenti dei concorsi per soli titoli, di cui all’art. 554 del Decreto Leg.vo 297/94”* - ha approvato in via definitiva le graduatorie provinciali permanenti, escludendo, anche in detta occasione, la sig.ra Dimatteo (v. **doc. 23**: decreto prot. n. 5139-2022).

20) Nonostante il depennamento della Sig.ra Dimatteo dalla graduatoria provinciale permanente ATA 24 mesi per l'anno scolastico 2021/22 - Graduatorie a.s. 2022/2023, la ricorrente non è stata reinserita nelle graduatorie di Circolo e d’Istituto di terza fascia del personale ATA.





- 21) Il depennamento della ricorrente, sia dalla graduatoria permanente ATA 24 mesi, sia dalle graduatorie di Circolo e d'Istituto del personale ATA di terza fascia, ha precluso alla sig.ra Dimatteo la possibilità di instaurare qualsivoglia rapporto di lavoro con istituti scolastici sino alla primavera del 2024, quando verranno, presumibilmente, indetti nuovi concorsi per l'aggiornamento dei punteggi e/o per l'inserimento in graduatoria.
- 22) A causa del duplice depennamento, la sig.ra Dimatteo risulta allo stato priva di occupazione.
- 23) La ricorrente, ha presentato domanda di Naspi, provvedendo ad iscriversi nelle liste di disoccupazione e dichiarando la propria immediata disponibilità al lavoro (v. doc. 24: domanda Naspi Dimatteo). La domanda presentata dalla ricorrente è stata accolta (v. doc. 25: accoglimento domanda di Naspi).
- 24) Con missiva trasmessa a mezzo PEC l'8 ottobre 2021 al Ministro dell'Istruzione, all'Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia, all'Ufficio Scolastico Territoriale di Sondrio, la ricorrente ha contestato e impugnato i decreti prot. n. 4961 del 12 agosto 2022, prot. n. 5012 del 17 agosto 2022 e prot. n.5139 del 23 agosto 2022 e conseguentemente ha richiesto:
- il reinserimento a ogni effetto di legge nella graduatoria provinciale permanente ATA 24 a.s. 2022/2023, formatasi all'esito della procedura concorsuale di cui al bando di concorso del Direttore Generale USR Lombardia prot. n. 821 del 22 aprile 2022, e il conseguente riconoscimento del relativo punteggio;
  - il risarcimento di ogni danno subito e subendo a causa dei provvedimenti adottati;
  - in subordine, il reinserimento nella graduatorie di Circolo e di Istituto di terza fascia in cui risultava già inserita.
- 25) L'Amministrazione scolastica non ha riscontrato in alcun modo la missiva di cui al punto precedente, dal che il presente ricorso.

\*\*\*

## **DIRITTO**

### **A) Le graduatorie di prima fascia ATA 24 mesi e le graduatorie di Circolo e di Istituto di terza fascia.**

I servizi amministrativi all'interno della scuola sono rimessi alle professionalità articolate nei profili di AREA del personale ATA individuati dalla tabella A allegata al CCNL del





Comparto scuola (v. **doc. 26**: CCNL Scuola<sup>1</sup>).

In particolare, appartiene all'Area A il collaboratore scolastico, il cui profilo viene così definito nella citata tabella: *“Esegue, nell'ambito di specifiche istruzioni e con responsabilità connessa alla corretta esecuzione del proprio lavoro, attività caratterizzata da procedure ben definite che richiedono preparazione non specialistica. È addetto ai servizi generali della scuola con compiti di accoglienza e di sorveglianza nei confronti degli alunni, nei periodi immediatamente antecedenti e successivi all'orario delle attività didattiche e durante la ricreazione, e del pubblico; di pulizia dei locali, degli spazi scolastici e degli arredi; di vigilanza sugli alunni, compresa l'ordinaria vigilanza e l'assistenza necessaria durante il pasto nelle mense scolastiche, di custodia e sorveglianza generica sui locali scolastici, di collaborazione con i docenti. Presta ausilio materiale agli alunni portatori di handicap nell'accesso dalle aree esterne alle strutture scolastiche, all'interno e nell'uscita da esse, nonché nell'uso dei servizi igienici e nella cura dell'igiene personale anche con riferimento alle attività previste dall'art. 47”*.

L'accesso all'occupazione in ambito scolastico per il personale ATA (amministrativo, tecnico e ausiliario) avviene mediante formazione di distinte graduatorie.

Per sommi capi, la graduatoria di prima fascia, chiamata anche graduatoria permanente o graduatoria ATA 24 mesi, è la graduatoria che si forma mediante concorso e da cui il Ministero attinge il personale ATA da assumere a tempo indeterminato oppure a tempo determinato annuale, ossia con scadenza del contratto al 30 giugno oppure al 31 agosto (supplenze annuali).

La formazione di detta graduatoria è prevista e regolata dall'art. 554, D.lgs. n. 297/1994, che così dispone:

*“1. Le assunzioni nei ruoli della quarta qualifica sono effettuate mediante concorsi provinciali per titoli, indetti annualmente nei limiti delle vacanze dell'organico, dai provveditori agli studi sulla base di un'ordinanza del Ministro della pubblica istruzione, la quale indicherà, fra l'altro, i titoli ed i criteri di valutazione.*

*2. Ai predetti concorsi è ammesso il personale A.T.A. non di ruolo, con almeno due anni di servizio prestato, senza demerito, con qualifiche corrispondenti a quelle dei ruoli per i quali i concorsi sono indetti. È consentita la partecipazione al solo concorso indetto nella provincia in cui si presta servizio alla data di pubblicazione del bando.*

<sup>1</sup> Con l'ipotesi firmata da ARAN e Confederazioni sindacali il 9 febbraio 2018, il CCNL Comparto scuola, è stato inglobato nel nuovo CCNL Istruzione e Ricerca (v. **doc. 27**: CCNL Istruzione e ricerca).



*3. Il personale A.T.A. non di ruolo, che abbia prestato almeno due anni di servizio, in tutto o in parte, in qualifiche superiori a quelle per le quali i concorsi sono stati indetti, ha titolo a partecipare ai concorsi per la qualifica immediatamente inferiore.*

*(...)*

*5. Le assunzioni nei ruoli della terza qualifica sono effettuate tramite le apposite liste di collocamento previste dalla legge, previo esaurimento delle graduatorie di conferimento delle supplenze annuali già compilate alla data del 5 luglio 1988, salvo quanto previsto dall'art. 587.*

*(...)*

*7. Le graduatorie relative ai concorsi di cui al comma 1 hanno carattere permanente e sono integrate a seguito di ciascuno dei successivi concorsi. A tal fine coloro che presentano la domanda per la prima volta sono inclusi nel posto spettante in base al punteggio complessivo riportato e i concorrenti già compresi in graduatoria, ma non ancora nominati, hanno diritto a permanere nella graduatoria e ad ottenere la modifica del punteggio mediante valutazione dei nuovi titoli, purché abbiano presentato apposita domanda di permanenza, corredata dei nuovi titoli nel termine di cui al bando di concorso.*

*8. Le nomine sono disposte, nei limiti dei posti disponibili, secondo l'ordine delle graduatorie permanenti, integrate ed aggiornate con i criteri sopra indicati.”*

Con provvedimento del Direttore Generale dell'USR Lombardia, prot. n. 821/2022, ai sensi della norma appena riportata, sono stati indetti per l'anno scolastico 2021-22 - Graduatorie a.s. 2022-2023 i concorsi per titoli per l'accesso ai ruoli provinciali, relativi ai profili professionali dell'area A e B del personale amministrativo, tecnico e ausiliario statale degli istituti e scuole di istruzione primaria, secondaria, degli istituti d'arte, dei licei artistici, delle istituzioni educative e delle scuole speciali statali.

Il reclutamento del personale per le supplenze temporanee, invece, avviene mediante costituzione da parte del dirigente scolastico di apposite graduatorie in relazione a ogni profilo professionale presente nella scuola, ai sensi del D.M. n. 430/2000 (Regolamento recante norme sulle modalità di conferimento delle supplenze al personale amministrativo, tecnico ed ausiliario ai sensi dell'articolo 4 della L. 3 maggio 1999, n. 124).

L'art. 1 del D.M. elenca le tipologie di supplenze: a) supplenze annuali, per la copertura dei posti vacanti, disponibili entro la data del 31 dicembre, e che rimangano presumibilmente tali per tutto l'anno scolastico; b) supplenze temporanee sino al termine delle attività didattiche, per la copertura di posti non vacanti, di fatto disponibili entro la data del 31



dicembre e fino al termine dell'anno scolastico; c) supplenze temporanee, per ogni altra necessità di supplenza diversa dai casi precedenti, secondo quanto specificato all'articolo 6. Per l'attribuzione delle supplenze annuali e delle supplenze temporanee fino al termine delle attività didattiche, si utilizzano le graduatorie di cui all'art. 2, ossia le graduatorie provinciali. Invece, per l'attribuzione delle supplenze temporanee si utilizzano le graduatorie di Circolo e di Istituto di cui all'art. 5 (*Graduatorie di circolo e di istituto*), che dispone quanto segue:

*“1. Il dirigente scolastico, ai fini del conferimento delle supplenze di cui all'articolo 6, costituisce, sulla base delle domande prodotte ai sensi del comma 7, apposite graduatorie in relazione ad ogni profilo professionale presente nella scuola, secondo i criteri di cui al comma 3.*

(...)

*3. Per ciascun profilo professionale presente nella scuola viene costituita una graduatoria, distinta in tre fasce da utilizzare nell'ordine, composte come segue:*

*A) Prima fascia: comprende gli aspiranti inseriti nelle graduatorie di cui all'articolo 2, per il medesimo profilo professionale cui è riferita la graduatoria di circolo e di istituto.*

*B) Seconda fascia: comprende:*

*1) per i collaboratori scolastici, gli aspiranti inclusi nelle graduatorie provinciali ad esaurimento, con precedenza per coloro che hanno prestato servizio per almeno trenta giorni nelle scuole statali;*

*2) gli aspiranti non inseriti nelle corrispondenti graduatorie di cui all'articolo 2 che, negli ultimi tre anni scolastici, hanno prestato servizio a tempo determinato nelle istituzioni scolastiche, anche con rapporto di lavoro alle dipendenze degli enti locali, per almeno trenta giorni;*

*3) gli aspiranti, eccettuati i collaboratori scolastici di cui al punto 1), che erano inseriti nelle corrispondenti graduatorie provinciali per il conferimento delle supplenze e che hanno prestato servizio per almeno trenta giorni.*

*C) Terza fascia: comprende gli aspiranti forniti di titolo di studio valido per l'accesso al posto richiesto, esclusi i collaboratori scolastici.*

(...)

*5. Gli aspiranti inclusi nella seconda e terza fascia sono graduati secondo le seguenti tabelle di valutazione dei titoli annesse al presente regolamento (allegato n. 1):*

(...)



*A/4 tabella di valutazione dei titoli per l'inclusione nelle graduatorie di circolo e di istituto valide per il conferimento delle supplenze al personale appartenente al profilo professionale di collaboratore scolastico.*

*6. Le graduatorie della prima fascia hanno validità temporale commisurata alle cadenze di integrazione delle corrispondenti graduatorie dei concorsi provinciali per titoli e vengono riformulate a seguito di ciascuna fase di integrazione delle predette graduatorie. Le graduatorie della seconda fascia sono ad esaurimento. Le graduatorie della terza fascia hanno validità triennale.*

*7. L'aspirante a supplenze può, per tutte le graduatorie di circolo e di istituto in cui ha titolo ad essere incluso, fare domanda in una sola provincia fino a un massimo di trenta istituzioni scolastiche. La presentazione delle domande in più province o a più di trenta istituti comporta l'esclusione da tutte le graduatorie per il conferimento di supplenze per il periodo di validità delle stesse.*

*(...)”.*

La ricorrente, a far data dal 5 settembre 2018 è stata inserita nelle graduatorie di Circolo e di Istituto di terza fascia delle istituzioni scolastiche indicate nel modello D3 allegato alla relativa domanda (v. punto 3 e docc. 4a/4f). A seguito di apposita procedura, posizione e punteggio della sig.ra Dimatteo sono stati aggiornati nelle rispettive graduatorie (v. punto 6 e docc. 7a/7h).

Avendo nel frattempo maturato almeno ventiquattro mesi di servizio, in ragione della propria presenza nelle graduatorie di istituto, il 16 maggio 2022 la ricorrente ha presentato per la prima volta - con modalità di accesso A (cioè con dichiarazione di essere in servizio a tempo determinato, in qualità di Collaboratore scolastico o profilo superiore) - la domanda di inserimento nella graduatoria provinciale permanente ATA 24 mesi per l'anno scolastico 2021/22 - Graduatorie a.s. 2022/2023, come citato provvedimento n. 821/2022 del Direttore Generale dell'USR Lombardia (v. punto 7 e docc. 8 e 9).

All'esito della procedura, la ricorrente è stata inserita nelle graduatorie provinciali permanenti, alla posizione n. 2 con punteggio di 31,50.

Tuttavia, la sig.ra Dimatteo è stata successivamente depennata dalla graduatoria ATA 24 mesi a seguito degli accertamenti eseguiti dall'Ufficio Scolastico Provinciale di Sondrio.

Nel frattempo, ella era stata esclusa automaticamente dalle graduatorie di Circolo e di Istituto di terza fascia in cui era inserita in ragione della domanda di aggiornamento presentata il 9 aprile 2021.



\*

**B) L'illegittimità e/o la nullità e/o l'inefficacia e/o la disapplicazione del decreto prot. n. 4961 del 12 agosto 2022.**

Il decreto prot. 4961 emesso il 12 agosto 2022 dall'Ufficio Provinciale di Sondrio, con il quale la sig.ra Dimatteo è stata esclusa dalla graduatoria ATA 24 mesi per l'anno a.s. 2022-2023, oltre ad essere palesemente contrario alla normativa applicabile, si pone in netto contrasto con la prevalente giurisprudenza di legittimità e di merito nella materia di cui si tratta, ed è pertanto nullo e/o inefficace e/o illegittimo.

La sig.ra Dimatteo è stata infatti esclusa dalla graduatoria per avere reso dichiarazioni false all'atto di presentazione della domanda di inserimento nella graduatoria ATA 24 mesi, in particolare per avere dichiarato di non avere riportato condanne penali (v. punti 14/17 in fatto e docc. 20/23).

Si osserva, in via preliminare, che *“la dichiarazione sostitutiva del privato ed il successivo controllo da parte dell'amministrazione sono finalizzati, quanto meno nell'ambito in cui si verte, a far emergere reati o altri stati ostativi all'assunzione medesima, ma non ad effettuare un'indagine personale dell'aspirante dipendente”* (in tal senso si è espresso il Tribunale di Latina con la sentenza n. 903/2021, v. **doc. 28**: raccolta giurisprudenziale).

In altre parole, non è stata tanto sbagliata la dichiarazione resa dalla ricorrente in sede di presentazione della domanda, quanto impropria la richiesta dell'amministrazione, la quale avrebbe potuto al più richiedere ai candidati di dare atto non già genericamente di eventuali condanne penali riportate in precedenza, bensì più specificamente di condanne relative ai reati ostativi all'assunzione alle sue dipendenze, ai sensi di legge.

L'art. 7, comma 3, lett. d) del bando di concorso stabiliva che non possono partecipare alla procedura di formazione delle graduatorie *“coloro che si trovino in una delle condizioni ostative di cui alla legge 18 gennaio 1992, n. 16”* (v. ancora doc. 8). Seppur non espressamente previsto, pare ovvio che il rinvio operato nel bando di concorso si riferisca esclusivamente all'art. 1 della legge n. 16 del 18 gennaio 1992. Le altre disposizioni presenti nella richiamata legge si limitano per lo più ad abrogare e integrare previgenti disposizioni che nulla statuiscono e/o statuivano in relazione alle c.d. *“condizioni ostative”*.

L'art. 275 del D.lgs. 276/200 (TUEL) ha abrogato l'art. 1 della legge 16/1992, nonostante ciò il bando di concorso in esame ha rinviato alla disposizione normativa abrogata.

In fattispecie analoghe consolidata giurisprudenza di legittimità ha statuito che *“il rinvio, contenuto nel bando di gara, ad una determinata norma, come regola della procedura*



*selettiva, opera come rinvio materiale e non dinamico alla disposizione richiamata; pertanto, il regolamento di gara è indifferente ed insensibile alle modifiche sopravvenute del regime normativo cui si è fatto rinvio, con la conseguenza che l'amministrazione è tenuta, nella conduzione della procedura selettiva, ad applicare le regole contenute nel bando, quand'anche previste mediante rinvio ad una disposizione normativa successivamente abrogata o modificata” (v. Consiglio di Stato n. 2197/2002).*

Sulla scorta di quanto espresso dal Consiglio di Stato, seppur riferendosi a fattispecie fattuali differenti, la Suprema Corte ha affermato che *“al fine di individuare il delitto integrante un comportamento sanzionabile con il licenziamento senza preavviso, ove sia intervenuta una condanna passata in giudicato, il rinvio operato dall'art. 13, comma 6, lett. e), del c.c.n.l. del 12 giugno 2003 comparto Ministeri, all'art. 1 della l. n. 16 del 1992, già abrogato dall'art. 274, lett. v), del d.lgs. n. 267 del 2000, non rende inapplicabile il precetto, poiché la trasfusione del contenuto del predetto art. 1 nell'art. 58 del d.lgs. cit. e il tipo di rinvio (recettizio ovvero fisso) effettuato nella disposizione contrattualcollettiva rendono chiaro che le parti sociali intendevano comunque cristallizzare una specifica ipotesi fattuale legittimante il recesso senza preavviso” (v. Corte di Cassazione n. 23269/2017).*

Nel caso che ci occupa, il rinvio operato dall'art. 7, comma 3, lett. d) del bando di concorso all'art.1 della legge n. 16/1992, già abrogata dall'art. 274 del TUEL, non rende inapplicabile il precetto normativo richiamato. Il tipo di rinvio operato dalla disposizione in esame (da qualificarsi come materiale) rende chiaro come l'intento dell'Ufficio Territoriale di Sondrio sia quello di qualificare come *“condizioni ostative”* alla partecipazione del concorso le sole fattispecie di reato indicate nella richiamata legge.

Ciò premesso, l'art. 1 di tale legge modificava nei seguenti termini i commi 1, 2, 3 e 4 dell'art. 15, legge n. 55/1990:

*"1. Non possono essere candidati alle elezioni regionali, provinciali, comunali e circoscrizionali e non possono comunque ricoprire le cariche di presidente della giunta regionale, assessore e consigliere regionale, presidente della giunta provinciale, sindaco, assessore e consigliere provinciale e comunale, presidente e componente del consiglio circoscrizionale, presidente e componente del consiglio di amministrazione dei consorzi, presidente e componente dei consigli e delle giunte delle unioni di comuni, consigliere di amministrazione e presidente delle aziende speciali e delle istituzioni di cui all'articolo 23 della legge 8 giugno 1990, n. 142, amministratore e componente degli organi comunque denominati delle unità sanitarie locali, presidente e componente degli organi esecutivi delle comunità montane:*

*a) coloro che hanno riportato condanna, anche non definitiva, per il delitto previsto dall'articolo 416-bis del codice penale o per il delitto di associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope di cui all'articolo 74 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, o per un delitto di cui all'articolo 73 del*





*citato testo unico, concernente la produzione o il traffico di dette sostanze, o per un delitto concernente la fabbricazione, l'importazione, l'esportazione, la vendita o cessione, l'uso o il trasporto di armi, munizioni o materie esplodenti, o per il delitto di favoreggiamento personale o reale commesso in relazione a taluno dei predetti reati;*

- b) coloro che hanno riportato condanna, anche non definitiva, per i delitti previsti dagli articoli 314 (peculato), 316 (peculato mediante profitto dell'errore altrui), 316-bis (malversazione a danno dello Stato), 317 (concussione), 318 (corruzione per un atto d'ufficio), 319 (corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio), 319-ter (corruzione in atti giudiziari), 320 (corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio) del codice penale;*
- c) coloro che sono stati condannati con sentenza definitiva o con sentenza di primo grado, confermata in appello, per un delitto commesso con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti ad una pubblica funzione o a un pubblico servizio diverso da quelli indicati alla lettera b);*
- d) coloro che, per lo stesso fatto, sono stati condannati con sentenza definitiva o con sentenza di primo grado, confermata in appello, ad una pena non inferiore a due anni di reclusione per delitto non colposo;*
- e) coloro che sono sottoposti a procedimento penale per i delitti indicati alla lettera a), se per essi è stato già disposto il giudizio, se sono stati presentati ovvero citati a comparire in udienza per il giudizio;*
- f) coloro nei cui confronti il tribunale ha applicato, anche se con provvedimento non definitivo, una misura di prevenzione, in quanto indiziati di appartenere ad una delle associazioni di cui all'articolo 1 della legge 31 maggio 1965, n. 575, come sostituito dall'articolo 13 della legge 13 settembre 1982, n. 646. (...)”.*

La disposizione in esame è stata poi traspota nell'art. 58, D.lgs. n. 267/2000 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, TUEL, il cui art. 274 l'ha poi abrogata), confermando che la condanna per il reato di cui all'art. 624 c.p. non è ostativo alla presentazione della candidatura e, di riflesso, all'assunzione alle dipendenze della PA.

Anche l'art. 58, D.lgs. n. 267/2000 è stato abrogato dall'art. 17, comma 1, lett. a), D.lgs. n. 235/2012. A norma del comma 2, i richiami all'art. 58 abrogato, ovunque ricorrenti, si intendono riferiti all'art. 10, D.lgs. n. 235/2012, che così chiude il cerchio:

*“1. Non possono essere candidati alle elezioni provinciali, comunali e circoscrizionali e non possono comunque ricoprire le cariche di presidente della provincia, sindaco, assessore e consigliere provinciale e comunale, presidente e componente del consiglio circoscrizionale, presidente e componente del consiglio di amministrazione dei consorzi, presidente e componente dei consigli e delle giunte delle unioni di comuni, consigliere di amministrazione e presidente delle aziende speciali e delle istituzioni di cui all'articolo 114 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, presidente e componente degli organi delle comunità montane:*

- a) coloro che hanno riportato condanna definitiva per il delitto previsto dall'articolo 416-bis del codice penale o per il delitto di associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope di cui all'articolo 74 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, o per un delitto di cui all'articolo 73 del citato testo unico concernente la produzione o il traffico di dette sostanze, o per un delitto concernente la fabbricazione, l'importazione, l'esportazione, la vendita o cessione, nonché, nei casi in cui sia inflitta la pena della reclusione non inferiore ad un anno, il porto, il trasporto e*





*la detenzione di armi, munizioni o materie esplodenti, o per il delitto di favoreggiamento personale o reale commesso in relazione a taluno dei predetti reati;*

- b) coloro che hanno riportato condanne definitive per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, del codice di procedura penale, diversi da quelli indicati alla lettera a);*
- c) coloro che hanno riportato condanna definitiva per i delitti previsti dagli articoli 314, 316, 316-bis, 316-ter, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, primo comma, 320, 321, 322, 322-bis, 323, 325, 326, 331, secondo comma, 334, 346-bis del codice penale;*
- d) coloro che sono stati condannati con sentenza definitiva alla pena della reclusione complessivamente superiore a sei mesi per uno o più delitti commessi con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti ad una pubblica funzione o a un pubblico servizio diversi da quelli indicati nella lettera c);*
- e) coloro che sono stati condannati con sentenza definitiva ad una pena non inferiore a due anni di reclusione per delitto non colposo;*
- f) coloro nei cui confronti il tribunale ha applicato, con provvedimento definitivo, una misura di prevenzione, in quanto indiziati di appartenere ad una delle associazioni di cui all'articolo 4, comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159. (...)."*

Anche in forza della norma oggi vigente in materia, ferma restando la validità nei termini sopra detti del richiamo operato nel bando alla legge n. 16/1992, nella fattispecie che ci occupa è incontestato che le condanne inflitte alla sig.ra Dimatteo per il reato di cui all'art. 624 c.p. non siano di ostacolo alla stipula del contratto di lavoro con la pubblica amministrazione in quanto non ricomprese nelle fattispecie elencate dalle disposizioni di legge via via susseguitesì.

Non può, pertanto, configurarsi alcun mendacio utile ai sensi e per gli effetti dell'art. 75, D.P.R. n. 445/2000, posto che pure il controllo dell'amministrazione relativo, come detto, alla sola verifica della sussistenza di reati ostativi, avrebbe dato esito negativo.

Nel medesimo senso si è espressa più volte la giurisprudenza amministrativa, sottolineando come la dichiarazione sostitutiva si raccordi con la necessità di valutare la sussistenza di reati ostativi alla stipula di un contratto di lavoro con la pubblica amministrazione.

Sul punto si ricorda come il Consiglio di Stato, nell'interpretare l'art. 75, D.P.R. n. 445/2000 - ai sensi del quale *“il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera”* - ha chiarito che la decadenza prevista da tale disposizione *“è volta a sanzionare l'accertamento della non veridicità di dichiarazioni rese al fine di beneficiare di un determinato provvedimento e non certo la falsità di una dichiarazione del tutto irrilevante rispetto al conseguimento di quel beneficio”* (v. Cons. Stat, sez. V, n. 5192/2015).



Sulla scorta dei principi espressi dalla giurisprudenza amministrativa, la Corte di Cassazione, con la sentenza n. 18699/2019 si è così pronunciata: *“In occasione dell'accesso al pubblico impiego, la produzione di falsi documentali o di dichiarazioni non veritiere è causa di decadenza, con conseguente nullità del contratto, allorquando tali infedeltà comportino la carenza di un requisito che avrebbe in ogni caso impedito l'instaurazione del rapporto di lavoro con la P.A. nelle altre ipotesi, le produzioni o dichiarazioni false effettuate in occasione o ai fini dell'assunzione possono comportare, una volta instaurato il rapporto, il licenziamento, ai sensi dell'art. 55-quater, lett d), del d.lgs. n. 165 del 2001, in esito al relativo procedimento disciplinare ed a condizione che, valutate tutte le circostanze del caso concreto, la misura risulti proporzionata rispetto alla gravità dei comportamenti tenuti”*.

Nello stesso senso si è nuovamente espressa la Suprema Corte con l'ordinanza n. 22673/2020: *“In tema di accesso al pubblico impiego, la decadenza del dichiarante «dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera», ai sensi dell'art. 75 del D.P.R. n. 445 del 2000, si verifica ogniqualvolta, in assenza della falsa dichiarazione, l'impiego non sarebbe stato ottenuto, ossia nei casi in cui l'inclusione nella graduatoria concorsuale o selettiva sia diretta conseguenza del mendacio; ne consegue che la decadenza in questione - risolvendosi in un vizio genetico del contratto, ossia nella nullità dello stesso - va apprezzata in termini di rifiuto dell'amministrazione di continuare a dare esecuzione al rapporto di lavoro, del quale, pertanto, non si potrà tener conto ai fini di successive assunzioni o avanzamenti di carriera”* (v. anche Cass. n. 12460/2022).

Come ricordato dalla Suprema Corte, *“la tutela del buon andamento della P.A. rispetto alle autocertificazioni, non può giungere, pena l'intollerabile rinuncia ad un confacente rapporto di adeguatezza col caso concreto (v. Corte Cost. 329/2007), fino al punto di determinare la necessaria caducazione di un rapporto di lavoro rispetto al quale l'erroneità o l'insufficienza dichiarativa non siano con certezza influenti sotto il profilo del diritto sostanziale. Sicché è solo la falsità sui dati sicuramente decisivi per l'assunzione che comporterà la decadenza, senza possibilità di qualsivoglia valutazione di diverso tipo”* (v. Cass. n. 12460/2022).

In applicazione dei principi poc' anzi passati in rassegna, l'art. 75, D.P.R. n. 445/2000 deve, dunque, raccordarsi con principi giuslavoristici, e più in generale con l'intero sistema di leggi che regolano la materia delle assunzioni alle dipendenze di una pubblica amministrazione (in tal senso, v. ancora Tribunale di Latina, sentenza n. 903/2021).



Nel caso che ci occupa, la legge non riconosce all'amministrazione ampia discrezionalità di scelta del dipendente, stante l'operatività del principio selettivo concorsuale (art. 97 cost.), e l'esistenza di espresse limitazioni all'assunzione in dipendenza della commissione di determinati reati (l. n.16/1992 e s.m.i.).

L'assenza di discrezionalità comporta che qualora venga accertata la commissione di reati in capo all'aspirante dipendente, lo stesso non decade dal diritto all'assunzione se l'illecito penale non rientra nell'elencazione tassativa dei reati ostativi all'assunzione.

Alle medesime conclusioni è giunto il Tribunale di Como che, con la sentenza n. 131 del 28 luglio 2020, ha valutato illegittimo un provvedimento di esclusione dalle graduatorie di un docente che aveva ommesso di menzionare una sua pregressa condanna penale.

Il Tribunale di Como, pur non negando la mendacità delle dichiarazioni rese dal docente, ha affermato che *“l'effetto automatico della decadenza ex art. 75 del D.P.R. n. 445/2000 si produce solo per le false dichiarazioni che occultano la mancanza di un requisito richiesto per l'instaurazione del rapporto di lavoro con la P.A. - non a una qualsiasi dichiarazione non veritiera, ma solo a quella finalizzata ad ottenere l'ammissione nella graduatoria, cioè diretta a celare la mancanza di uno dei requisiti richiesti”* dal bando di concorso.

Nello stesso senso si è espresso il Tribunale di Asti che - nel richiamare la giurisprudenza di legittimità poc'anzi passata in rassegna - ha ribadito che la decadenza alla partecipazione di un concorso pubblico opera solo nelle ipotesi in cui *“la dichiarazione mendace attenga ad un requisito essenziale ai fini della inclusione in graduatoria”* (Tribunale di Asti 2 febbraio 2022, v. ancora doc. 28).

Anche il Tribunale di Latina, con la già citata sentenza n. 903 del 2021, ha affermato che *“l'effetto automatico della decadenza dall'impiego può derivare soltanto dall'aver taciuto la condanna subita per la commissione di reati”* che vengono considerati come condizione ostativa alla partecipazione al concorso e della conseguente assunzione nel pubblico impiego. La sig.ra Dimatteo non ha ottenuto nessun beneficio omettendo di comunicare le due condanne penali inflitte, *“posto che il suo inserimento in graduatoria avrebbe avuto luogo a prescindere dal tenore della dichiarazione resa”* (v. ancora Tribunale di Latina sentenza n. 903/2021, doc. 28). Diverso sarebbe stato se la ricorrente avesse taciuto un reato previsto dall'art. 1 della legge n. 16 del 1992.

Per tutte le ragioni sin qui esposte, il decreto di esclusione prot. n. 4961 del 12 agosto 2022 inflitto alla ricorrente risulta palesemente nullo e/o inefficace e/o illegittimo e/o deve comunque essere disapplicato.



La nullità e/o inefficacia e/o illegittimità e/o disapplicazione del provvedimento di esclusione della sig.ra Dimatteo si riverberano sui successivi decreti (nello specifico il decreto prot. n. 5012 del 17 agosto del 2022 e il decreto prot. 5139 del 23 agosto 2022) i quali hanno confermato l'esclusione dalla graduatoria della sig.ra Dimatteo.

La ricorrente ha pertanto diritto a essere reinserita nella graduatoria ATA 24 mesi dell'USR Lombardia, AT di Sondrio – Graduatorie a.s. 2022-2023, con il punteggio di 31,50.

\*

**C) In subordine, il diritto della sig.ra Dimatteo a essere reinserita nelle graduatorie di Circolo e di Istituto di terza fascia del personale ATA - triennio scolastico 2021-2024.**

Nella denegata e non creduta ipotesi in cui non si dovesse ritenere nullo e/o inefficace e/o illegittimo e/o disapplicabile il provvedimento di esclusione della sig.ra Dimatteo dalla graduatoria permanente ATA 24 mesi, la ricorrente avrà comunque diritto ad essere reinserita nella terza fascia delle graduatorie di Circolo e di Istituto.

L'art. 1, comma 6, D.M. n. 50/2021 prevedeva quanto segue: *“Coloro che conseguono, per il medesimo profilo professionale, l'inserimento nelle graduatorie permanenti per le assunzioni a tempo indeterminato e/o nella correlata prima fascia delle graduatorie di circolo e di istituto, sono cancellati dalla corrispondente terza fascia delle graduatorie di circolo e di istituto in cui siano già inseriti”*.

Nel caso che ci occupa la sig.ra Dimatteo, dopo essere stata inserita nelle graduatorie provvisorie permanenti ATA 24 mesi, ne è stata repentinamente depennata.

È quindi venuta meno la condizione che, ai sensi dell'art. 1, comma 6, D.M. n. 50/2021, avrebbe determinato la cancellazione dalle graduatorie di Circolo e di Istituto di terza fascia, nelle quali, pertanto, non vi è alcuna condizione ostativa al fatto che la ricorrente venga reinserita con il punteggio in essere al momento dell'esclusione.

Nemmeno dal decreto di depennamento prot. 4961/2022, peraltro nullo e/o inefficace e/o illegittimo e/o disapplicabile, potrà discendere un effetto impeditivo del reinserimento della ricorrente nelle graduatorie di terza fascia.

Questo provvedimento, infatti, ha comportato unicamente *“l'esclusione della sig.ra Dimatteo Eleonora dalla procedura concorsuale di cui al bando di concorso del Direttore Generale dell'URS Lombardia prot. n. 821 del 22/04/2022 con il quale è stato indetto, per l'anno scolastico 2021-22 - Graduatorie a.s. 2022-2023, un concorso per titoli di cui all'art. 554 del Decreto Legislativo 16/4/1994, n. 297, per l'aggiornamento e l'integrazione delle graduatorie permanenti provinciali, relativo all'area A, profilo di collaboratore scolastico”*.



In via definitiva, qualora si dovesse ritenere legittimo - ma non si vede come - il decreto di esclusione dalla graduatoria ATA 24 mesi, prot. 4961/2022, la ricorrente dovrà essere comunque reinserita quanto meno nelle graduatorie di terza fascia a.s. 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024, degli istituti scolastici indicati nella domanda di aggiornamento presentata dalla ricorrente il 9 aprile 2021, con il punteggio di 15,10 (v. punto 6 e docc. 7a/7h).

\*

#### **D) Il *periculum in mora*.**

Ai fini della domanda cautelare oggi proposta, quanto sin qui esposto integra senz'altro il requisito del *fumus boni iuris*.

Sotto il profilo del *periculum in mora*, il duplice depennamento della sig.ra Dimatteo dalle graduatorie permanenti e da quelle di terza fascia è pregiudizievole e lesivo in quanto:

1. ha determinato l'attuale stato di disoccupazione della ricorrente (la lavoratrice percepisce esclusivamente l'indennità NASPI che, come noto, andrà a ridursi progressivamente sino ad esaurirsi, v. doc.24 e 25);
2. ha precluso la possibilità alla ricorrente di essere assunta dall'amministrazione scolastica con un contratto di lavoro a tempo indeterminato; invero, alla data di notifica del decreto di esclusione, la sig.ra Dimatteo era inserita alla seconda posizione nelle graduatorie provvisorie - ATA 24 mesi con la certezza assoluta di essere assunta;
3. ha precluso alla sig.ra Dimatteo, ai sensi dell'art. 554, D.lgs. n. 297/1994, la possibilità di partecipare al prossimo concorso di inserimento e/o di aggiornamento delle graduatorie ATA 24 mesi (a.s. 2023-2024), che presumibilmente verrà indetto nella primavera del 2023, verosimilmente replicando i requisiti richiesti dal bando dell'ultima procedura (v. ancora doc. 8), ossia a) essere in servizio in qualità di personale ATA a tempo determinato nella scuola statale nella medesima provincia e nel medesimo profilo professionale cui si concorre, oppure b) essere inserito nella graduatoria provinciale ad esaurimento o negli elenchi provinciali per le supplenze della medesima provincia e del medesimo profilo cui si concorre.

La cancellazione automatica della sig.ra Dimatteo da tutte le graduatorie di Circolo e di Istituto di terza fascia relative al profilo professionale di collaboratore scolastico, avvenuta ai sensi dell'art. 1, D.M. n. 50/2021, impedirà alla stessa ricorrente di soddisfare i predetti requisiti indicati e quindi di partecipare al prossimo concorso;

4. ha precluso alla sig.ra Dimatteo la possibilità di stipulare con l'amministrazione scolastica qualsivoglia contratto di lavoro sino alla primavera del 2024. Invero, ai sensi



dell'art. 1 comma 2 del D.M.50/2021, le attuali graduatorie di terza fascia hanno validità sino al termine dell'anno scolastico 2023/24. La sig.ra Dimatteo dovrà quindi attendere la primavera del 2024 per presentare domanda di inserimento nelle relative graduatorie, e sperare di essere assunta con un ennesimo contratto di lavoro a tempo determinato, e rientrare all'età di 63 anni nel mondo del precariato scolastico;

5. non consente alla sig.ra Dimatteo di accumulare ulteriori punteggi da utilizzare in future procedure di reclutamento;
6. arreca un pregiudizio alla professionalità della ricorrente. Sul punto si sottolinea come l'orientamento giurisprudenziale prevalente, ritiene applicabile il provvedimento d'urgenza ogni qualvolta a un provvedimento datoriale illegittimo consegua un obiettivo pregiudizio in termini di perdita di chance con lesioni di diritti di natura personalistica sotto il profilo dell'impoverimento della professionalità, e quindi qualora sia leso il bene concreto della professionalità, nella forma del mancato utilizzo delle conoscenze pregresse acquisite e del loro ulteriore perfezionamento conseguente alla loro estrinsecazione nella prestazione lavorativa;
7. la sig.ra Dimatteo, che è ultrasessantenne, farà fatica a reperire una nuova occupazione anche nel settore privato, data la situazione del mercato del lavoro.

Per tutte le regioni suesposte appare evidente come la normale durata del giudizio ordinario di merito determinerebbe un grave e irreparabile danno alla sig.ra Dimatteo. Contestualmente al ricorso ex art. 414 c.p.c. si propone pertanto domanda cautelare per l'emissione di un provvedimento d'urgenza ex art. 700 c.p.c.

Si evidenzia da ultimo che in un caso del tutto analogo a quello che ci occupa (esclusione di un concorrente dalle graduatorie di III fascia), il Tribunale di Latina, con ordinanza del 3 settembre 2019 ha ritenuto sussistente il requisito del *periculum* in mora in quanto *“l'esclusione dalle graduatorie preclude al ricorrente, attualmente disoccupato di stipulare contratti con il MIUR, senza i quali egli non è certamente in grado di provvedere al proprio sostentamento e non può accumulare ulteriori punteggi da utilizzare in future procedure di reclutamento perdendo anche la possibilità di essere stabilizzato”* (v. ancora doc. 28).

\*\*\*

Tutto ciò premesso, la ricorrente Eleonora Dimatteo, rappresentata, difesa e domiciliata come indicato in epigrafe, chiede che il Tribunale di Sondrio, in funzione di Giudice Unico del Lavoro, voglia

- **fissare** l'udienza di comparizione delle parti e, omessa ogni formalità non necessaria al



contraddittorio, emettere provvedimento cautelare e d'urgenza ex art. 700 c.p.c.,

- **nonché fissare**, ex art. 415 c.p.c., la data dell'udienza di discussione della causa ex art. 414 c.p.c., alla quale dovranno comparire i soggetti convenuti, che si invitano fin d'ora a costituirsi nei modi e termini di legge, con espresso avviso che, in difetto, si procederà in loro declaranda contumacia,

al fine di accogliere - disattesa ogni avversa deduzione, eccezione e istanza - le seguenti

### CONCLUSIONI:

voglia il Tribunale di Sondrio, in funzione di Giudice del lavoro, per tutti i motivi esposti in ricorso, **in via cautelare e d'urgenza con ordinanza ex art. 700 c.p.c., così come nel giudizio di merito ex art. 414 c.p.c. e ss.,**

**previo accertamento** dell'illegittimità, nullità e/o inefficacia e/o comunque previa disapplicazione:

- del decreto prot. n. 4961 datato 12 agosto 2022 emesso dall'Ufficio Provinciale di Sondrio, con il quale la sig.ra Eleonora Dimatteo è stata esclusa dalla procedura concorsuale di cui al bando di concorso del Direttore Generale USR Lombardia prot. n. 821 del 22 aprile 2022;
- del decreto prot. n. 5012 datato 17 agosto del 2022 emesso dall'Ufficio Scolastico Provinciale di Sondrio, con il quale sono state pubblicate le graduatorie provinciali permanenti definitive relative alla procedura concorsuale di cui al bando di concorso del Direttore Generale USR Lombardia prot. n. 821 del 22 aprile 2022, limitatamente alla parte in cui la concorrente è stata esclusa dalle graduatoria;
- del decreto prot. n. 5139 datato 23 agosto 2022, emesso dall'Ufficio Scolastico Provinciale di Sondrio, con il quale lo stesso - in parziale "*rettifica delle graduatorie provinciali permanenti dei concorsi per soli titoli, di cui all'art. 554 del Decreto Leg.vo 297/94*" - ha approvato in via definitiva le graduatorie provinciali permanenti, limitatamente nella parte in cui la ricorrente è stata esclusa dalle graduatoria;

**1) accertato e dichiarato** il relativo diritto in capo alla ricorrente, **ordinare** alle amministrazioni convenute, ciascuna per il proprio ambito di competenza, nelle persone dei rispettivi legali rappresentanti *pro tempore*, di emanare tutti gli atti ritenuti necessari a consentire alla sig.ra Eleonora Dimatteo il reinserimento e comunque di reinserire la stessa, a ogni effetto di legge, nella graduatoria provinciale permanente ATA 24 mesi anno scolastico 2022/2023, formatasi all'esito della procedura concorsuale di cui al bando di concorso del Direttore Generale USR Lombardia prot. 821 del 22 aprile 2022, con





conseguente riconoscimento del relativo punteggio pari a 31,50 punti o del diverso punteggio riconosciuto di giustizia all'esito dell'istruttoria;

\*

**2) in subordine**, nella denegata ipotesi in cui si ritenga legittimo il provvedimento di esclusione della sig.ra Eleonora Dimatteo avente prot. n. 4961 del 12 agosto 2022 e i successivi decreti aventi prot. 5012 del 17 agosto 2022 e prot. 5139 del 23 agosto 2022, emessi dall'Ufficio Scolastico Territoriale di Sondrio, **accertare e dichiarare** il diritto della sig.ra Eleonora Dimatteo di essere reinserita nelle graduatorie di Circolo e di Istituto di terza fascia personale ATA per il triennio 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024 (relative all'Istituto Comprensivo di Cosio Valtellino e agli ulteriori istituti scolastici indicati dalla ricorrente nella domanda di inserimento/conferma/aggiornamento del 9 aprile 2021) formatesi all'esito della procedura concorsuale di aggiornamento indetta con DM n. 50 del 3 marzo 2021 relativa alle graduatorie costituite all'esito della procedura concorsuale indetta con D.M. 30 agosto 2017, n. 640, e il conseguente riconoscimento del relativo punteggio di 15,10 o del diverso punteggio riconosciuto di giustizia all'esito dell'istruttoria;

**per l'effetto**

**3) ordinare** alle amministrazioni convenute, ciascuna per il proprio ambito di competenza, nelle persone dei rispettivi legali rappresentanti *pro tempore*, di emanare tutti gli atti ritenuti necessari a consentire alla sig.ra Eleonora Dimatteo il reinserimento e comunque di reinserire la stessa, a ogni effetto, di legge nelle graduatorie di Circolo e di Istituto di terza fascia personale ATA per il triennio 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024 (relative all'Istituto Comprensivo di Cosio Valtellino e agli ulteriori istituti scolastici indicati dalla ricorrente nella domanda di inserimento/conferma/aggiornamento del 9 aprile 2021) formatesi all'esito della procedura concorsuale di aggiornamento indetta con DM n. 50 del 3 marzo 2021 relativa alle graduatorie costituite all'esito della procedura concorsuale indetta con D.M. 30 agosto 2017, n. 640, e il conseguente riconoscimento del relativo punteggio di 15,10 o del diverso punteggio riconosciuto di giustizia all'esito dell'istruttoria;

**4) con** vittoria di spese e compenso professionale ex DM 55/14, oltre spese generali, CPA e IVA, da distrarsi a favore del procuratore antistatario;

**5) con** ordinanza e sentenza esecutive.

\*

Con espressa riserva di agire in separato giudizio per il risarcimento di ogni danno subito



e subendo a causa dell'illegittima condotta delle amministrazioni convenute.

\*

**In via istruttoria:** la causa ha natura documentale; occorrendo, senza accettare alcuna inversione dell'onere probatorio:

- a) si osserva che le prove sommarie necessarie ai fini dell'emissione dell'ordinanza sono costituite dai documenti indicati in narrativa e allegati al presente ricorso;
- b) si chiede di essere ammessi a prova contraria sulle circostanze eventualmente allegate dalle amministrazioni convenute con gli informatori/testimoni dalle stesse indicati;
- c) si chiede al Giudice, ai sensi dell'art. 210 c.p.c., di ordinare ai soggetti convenuti l'esibizione di ogni documento utile ai fini della decisione;
- d) si chiede al Giudice di ammettere ex art. 421 c.p.c. ogni altro mezzo di prova utile ai fini del decidere;
- e) si deposita copia telematica dei seguenti documenti, unitamente alla procura alle liti:
  - 1) D.M. n. 640/2017;
  - 2) D.M. n. 947/2017;
  - 3) domanda di inserimento graduatorie di terza fascia 2017;
  - 4) doc. 4a: graduatorie di III fascia istituto A. De Simoni - M. Quadrio (anno 2018);  
doc. 4b: graduatorie di III fascia I.C. Traona (anno 2018);  
doc. 4c: graduatorie di III fascia I.C. 2 Damiani di Morbegno (anno 2018);  
doc. 4d: graduatorie di III fascia I.C. Bertacchi – Chiavenna (anno 2018);  
doc. 4e: graduatorie di III fascia I.C. di Cosio Valtellino (anno 2018);  
doc. 4f: graduatorie di III fascia I.S. Saraceno Romegialli (anno 2018);
  - 5) D.M. n. 50/2021;
  - 6) domanda di inserimento graduatorie 2021;
  - 7) doc. 7a: posizione nelle graduatorie definitive di istituto del 2020;  
doc. 7b: graduatorie di III fascia I.C. Traona (anno 2021);  
doc. 7c: graduatorie di III fascia I.S. Saraceno Romegialli (anno 2020);  
doc. 7d: graduatorie di III fascia I.C. 2 Damiani di Morbegno (anno 2021);  
doc. 7e: graduatorie di III fascia I.C. di Cosio Valtellino (anno 2021);  
doc. 7f: graduatorie di III fascia I.C. Vanoni Ardenno (anno 2021);  
doc. 7g: graduatorie di III fascia I.C. di Delebio (anno 2021);  
doc. 7h: graduatorie di III fascia I.C. Spini Vanoni di Morbegno (anno 2021);
  - 8) domanda di inserimento Dimatteo graduatorie permanenti ATA 24 mesi;



- 9) bando di concorso personale ATA 24 mesi;
- 10) diploma di licenza media;
- 11) attestato Operatrice Office Automation;
- 12) attestato ASA;
- 13) estratto contributivo Dimatteo;
- 14) Dimatteo - Istituto comprensivo Damiani (lettera di assunzione e successive proroghe);
- 15) Dimatteo - IS Saraceno Romegialli (contratti di lavoro);
- 16) Dimatteo - IC di Delebio (contratto di lavoro);
- 17) Dimatteo - IC Cosio Valtellino (contratto di lavoro);
- 18) graduatoria provinciale provvisoria personale ATA 24 mesi;
- 19) certificato del Casellario Giudiziale e certificato carichi pendenti;
- 20) decreto di esclusione sig.ra Paredi;
- 21) comunicazione a mezzo PEC UST Sondrio;
- 22) decreto prot. n. 5012-2022 UST Sondrio;
- 23) decreto prot. n. 5139-2022;
- 24) domanda Naspi Dimatteo;
- 25) accoglimento domanda Naspi;
- 26) CCNL Scuola;
- 27) CCNL Istruzione e Ricerca;
- 28) raccolta giurisprudenziale.

\*

DICHIARAZIONE DI VALORE E DI ESENZIONE - Ai sensi e per gli effetti dell'art. 9, comma 1bis, DPR 115/2002, inserito dall'art. 37, comma 6, lett. b), DL 98/2011, convertito con L. 111/2011, si dichiara che il valore del presente procedimento è indeterminabile. La sig.ra Eleonora Dimatteo è esente dal pagamento del contributo unificato, essendo titolare di un reddito, riferito al nucleo familiare, inferiore al triplo dell'importo previsto dall'art. 76, DPR 115/2002, risultante dall'ultima dichiarazione dei redditi, come da autocertificazione allegata al presente ricorso.

\*

Milano, 15 novembre 2022  
avv. Giuseppe Schenatti

\*\*\*

**ISTANZA DI NOTIFICAZIONE EX ART. 151 C.P.C.**



Ai fini dell'integrazione del contraddittorio con tutti i soggetti già inseriti nella vigente graduatoria permanente ATA 24 mesi, dell'USR Lombardia, AT di Sondrio, valide per gli anni 2022/2023, nonché con tutti i soggetti già inseriti nelle vigenti graduatorie di Circolo e di Istituto di terza fascia ATA, dell'USR Lombardia, AT di Sondrio, valide per gli anni 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024, si rende necessario notificare agli stessi il ricorso e l'emanando decreto di fissazione di udienza.

Tuttavia, sorgono oggettive difficoltà nel reperire tutti i nominativi e gli indirizzi degli eventuali controinteressati. Rilevato che la notifica del ricorso nei modi ordinari, oltre a essere incompleta, potrebbe dilatare oltremodo i tempi del procedimento, anche in considerazione dell'elevato numero dei soggetti ai quali notificare il presente atto, unita alla impossibilità per l'istante di individuare il nominativo e l'indirizzo degli eventuali controinteressati, si chiede al Giudice adito, ai sensi dell'art. 151 c.p.c., di autorizzare la notifica agli eventuali controinteressati mediante la pubblicazione del presente ricorso e dell'emanando decreto di fissazione di udienza sul sito ufficiale del Ministero dell'Istruzione, [www.miur.gov.it](http://www.miur.gov.it).

Ciò premesso, l'avv. Giuseppe Schenatti, quale procuratore della sig.ra Eleonora Dimatteo,

**fa istanza**

affinché il Giudice del Lavoro del Tribunale di Sondrio, valutatane l'opportunità ai sensi dell'art. 151 c.p.c., voglia autorizzare la notifica del presente ricorso e dell'emanando decreto di fissazione dell'udienza, quanto ai controinteressati, mediante pubblicazione sul sito ufficiale del Ministero dell'Istruzione, [www.miur.gov.it](http://www.miur.gov.it).

Con osservanza.

Milano, 15 novembre 2022

avv. Giuseppe Schenatti

